

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Adeguamento del calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione nell'ambito dei procedimenti d'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito**

(2021/C 129/01)

## I. INTRODUZIONE

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea perché quest'ultimo ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie in due situazioni:

- a) quando lo Stato membro non ha preso le misure necessarie per conformarsi a una precedente sentenza che ha constatato l'infrazione (articolo 260, paragrafo 2, TFUE);
- b) quando lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (articolo 260, paragrafo 3, TFUE).

In entrambi i casi la sanzione irrogata dalla Corte di giustizia può essere costituita dal *pagamento di una somma forfettaria*, mirante a sanzionare il proseguimento della violazione <sup>(1)</sup>, e dal *pagamento di una penalità giornaliera*, per spingere lo Stato membro interessato a far cessare l'infrazione al più presto dopo la pronuncia della sentenza <sup>(2)</sup>. Quanto agli importi delle sanzioni pecuniarie, la Commissione formula una proposta alla Corte, che prende la decisione finale.

Nel calcolo della sanzione da proporre la Commissione segue un metodo generale ormai consolidato. Dal 1997 <sup>(3)</sup>, e come indicato in una serie di comunicazioni successive <sup>(4)</sup>, essa si avvale di un metodo che tiene conto sia della capacità finanziaria che del peso istituzionale dello Stato membro considerato. Tale metodo si basa sull'applicazione del cosiddetto *fattore «n»* <sup>(5)</sup>, che, unitamente ad altri elementi, segnatamente la gravità e la durata della violazione, serve alla Commissione per calcolare le sanzioni da proporre.

Dal 2019 <sup>(6)</sup> la Commissione calcola il fattore «n» sulla base di due elementi: il prodotto interno lordo (PIL) e il numero dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo <sup>(7)</sup>. La Commissione determina il fattore «n» di riferimento utilizzando la media di ciascuno dei due elementi utilizzati: il PIL e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> Comunicazione del presidente: Comunicazione rifiuta sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE (SEC(2005) 1658), punto 10.3.

<sup>(2)</sup> SEC(2005) 1658, punto 14.

<sup>(3)</sup> Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del trattato CE (GU C 63 del 28.2.1997, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione — Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1) e la comunicazione della Commissione — Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10).

<sup>(5)</sup> SEC(2005) 1658, punto 14.

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione — Modifica del metodo di calcolo delle somme forfettarie e delle penalità giornaliera alla Corte di giustizia dell'Unione europea, C(2019) 1396 final (GU C 70 del 25.2.2019, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1).

<sup>(8)</sup> La media è così calcolata: il fattore «n» è una media geometrica calcolata estraendo la radice quadrata del prodotto dei fattori basati sul PIL degli Stati membri e sul numero di seggi al Parlamento europeo. Si ottiene applicando la formula seguente  $\sqrt{\frac{PIL_n \times Seggi_n}{PIL_{medio} \times Seggi_{medio}}}$ , in cui:  $PIL_n$  = PIL dello Stato membro considerato, in milioni di EUR;  $PIL_{medio}$  = PIL medio di tutti gli Stati membri;  $Seggi_n$  = numero di seggi dello Stato membro in questione al Parlamento europeo;  $Seggi_{medio}$  = numero medio dei seggi di tutti gli Stati membri al Parlamento europeo.

Le cifre di base utilizzate nel calcolo sono aggiornate annualmente per rispecchiare gli sviluppi economici negli Stati membri.

L'ultimo aggiornamento <sup>(9)</sup> teneva ancora conto del PIL del Regno Unito e del numero di seggi assegnati al Regno Unito al Parlamento europeo prima del suo recesso dall'Unione. Questo perché, ai sensi dell'accordo di recesso, la Commissione poteva ancora deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 260 del TFUE durante il periodo di transizione.

Tuttavia, ora che il periodo di transizione è terminato, i dati utilizzati per calcolare le sanzioni pecuniarie devono essere adeguati. Il PIL del Regno Unito e il numero di seggi al Parlamento europeo precedentemente assegnati al Regno Unito non sono più pertinenti e non dovrebbero essere utilizzati per calcolare le sanzioni pecuniarie proposte dalla Commissione per i 27 Stati membri.

Tale adeguamento era già stato annunciato nelle comunicazioni della Commissione del febbraio 2019 <sup>(10)</sup> e del settembre 2020 <sup>(11)</sup>.

## II. FATTORI «N» ADEGUATI PER IL 2021

I fattori «n» adeguati per gli Stati membri a seguito del ritiro dei dati relativi al Regno Unito dai calcoli sono i seguenti:

Tabella 1

### Fattori «n» adeguati per il 2021

	2021 fattori «n»
Belgio	0,86
Bulgaria	0,28
Repubblica ceca	0,59
Danimarca	0,57
Germania	4,95
Estonia	0,12
Irlanda	0,59
Grecia	0,54
Spagna	2,33
Francia	3,77
Croazia	0,22

<sup>(9)</sup> Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfetarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei procedimenti d'infrazione, C(2020) 6043 final (GU C 301 dell'11.9.2020, pag. 1).

<sup>(10)</sup> C(2019) 1396 final.

<sup>(11)</sup> C(2020) 6043 final.

Italia	3,17
Cipro	0,10
Lettonia	0,13
Lituania	0,20
Lussemburgo	0,17
Ungheria	0,47
Malta	0,08
Paesi Bassi	1,32
Austria	0,75
Polonia	1,43
Portogallo	0,57
Romania	0,74
Slovenia	0,17
Slovacchia	0,31
Finlandia	0,50
Svezia	0,86

### III. FATTORE D'ADEGUAMENTO

#### 1. Somme forfettarie minime adeguate

Le somme forfettarie minime per ciascuno Stato membro sono calcolate moltiplicando una somma forfettaria di riferimento per il fattore «n» e l'inflazione media nei 27 Stati membri («UE 27») nell'anno di riferimento. L'aumento dei fattori «n» a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (cfr. sezione II) porterebbe quindi la Commissione a proporre alla Corte sanzioni pecuniarie più elevate <sup>(12)</sup>.

Per evitare un aumento delle sanzioni pecuniarie proposte nei confronti degli Stati membri come conseguenza diretta del recesso del Regno Unito dall'Unione, alla formula utilizzata per calcolare le somme forfettarie minime verrà applicato un **fattore d'adeguamento pari a 0,836**. Il fattore d'adeguamento corrisponde a una situazione in cui lo Stato membro con il maggiore incremento del fattore «n» (Irlanda) non vedrebbe la sua somma forfettaria minima aumentare più di quanto sarebbe avvenuto altrimenti (cioè un aumento corrispondente solo all'inflazione e all'evoluzione del PIL calcolata al 4,5 %).

La formula utilizzata per determinare le somme forfettarie minime nazionali è quindi la seguente:

$$\text{Somma forfettaria minima} = \text{somma forfettaria minima di riferimento} \times \text{inflazione UE 27 2019} \times \text{fattore «n»} \times \mathbf{0,836}$$

L'attuale **somma forfettaria minima di riferimento** è pari a 2 610 384 EUR; adeguata in funzione dell'inflazione (+ 1,7 %), la somma forfettaria di riferimento per il 2021 sarà pari a **2 656 000 EUR**.

<sup>(12)</sup> Senza nessun adeguamento, le somme forfettarie minime per tutti gli Stati membri aumenterebbero in media del 13,7 %. La forchetta varia fra il + 9,4 % (Belgio e Portogallo) e il + 25,1 % (Irlanda).

Tabella 2

**Somme forfettarie minime per il 2021 con fattore di adeguamento dello 0,836 (anno di riferimento: 2019)**

	<b>2020</b> somme forfettarie minime (migliaia di EUR)	<b>2021</b> somme forfettarie minime (migliaia di EUR)	Somme forfettarie minime evoluzione 2020 => 2021
Belgio	2 088	<b>1 909</b>	-8,6 %
Bulgaria	653	<b>622</b>	-4,7 %
Repubblica ceca	1 384	<b>1 310</b>	-5,3 %
Danimarca	1 331	<b>1 266</b>	-4,9 %
Germania	11 982	<b>10 990</b>	-8,3 %
Estonia	261	<b>266</b>	+1,9 %
Irlanda	1 253	<b>1 310</b>	+4,5 %
Grecia	1 305	<b>1 199</b>	-8,1 %
Spagna	5 377	<b>5 173</b>	-3,8 %
Francia	8 849	<b>8 370</b>	-5,4 %
Croazia	496	<b>488</b>	-1,6 %
Italia	7 596	<b>7 038</b>	-7,3 %
Cipro	235	<b>222</b>	-5,5 %
Lettonia	313	<b>289</b>	-7,7 %
Lituania	470	<b>444</b>	-5,5 %
Lussemburgo	392	<b>377</b>	-3,8 %
Ungheria	1 122	<b>1 044</b>	-7,0 %
Malta	183	<b>178</b>	-2,7 %
Paesi Bassi	3 002	<b>2 931</b>	-2,4 %
Austria	1 749	<b>1 665</b>	-4,8 %
Polonia	3 367	<b>3 175</b>	-5,7 %
Portogallo	1 384	<b>1 266</b>	-8,5 %
Romania	1 723	<b>1 643</b>	-4,6 %
Slovenia	392	<b>377</b>	-3,8 %
Slovacchia	731	<b>688</b>	-5,9 %
Finlandia	1 175	<b>1 110</b>	-5,5 %
Svezia	2 062	<b>1 909</b>	-7,4 %
Media UE			-4,9 %

**2. Importi forfettari di base adeguati**

L'attuale **importo forfettario di base per le penalità giornaliera** <sup>(13)</sup> è pari a 3 154 EUR <sup>(14)</sup>. Per il 2021, senza alcun fattore d'adeguamento e tenendo conto solo dell'inflazione, l'importo forfettario di base per le penalità giornaliera sarebbe pari a 3 209 EUR.

<sup>(13)</sup> L'importo della penalità giornaliera è calcolato moltiplicando un *importo forfettario di base*, prima per i *fattori di gravità* e di *durata*, e poi per il fattore «n».

<sup>(14)</sup> C(2020) 6043 final.

Dopo l'applicazione del fattore di adeguamento di 0,836 a tale cifra, l'importo forfettario di base adeguato per le penalità giornaliera 2021 è pari a **2 683 EUR**.

L'attuale **importo forfettario di base per le somme forfettarie** <sup>(15)</sup> è pari a 1 052 EUR <sup>(16)</sup>. Per il 2021, senza alcun fattore d'adeguamento e tenendo conto solo dell'inflazione, l'importo forfettario di base per le somme forfettarie sarebbe pari a 1 070 EUR.

Dopo l'applicazione del fattore di adeguamento di 0,836 a tale cifra, l'importo forfettario di base adeguato per le somme forfettarie 2021 è pari a **895 EUR**.

#### IV. ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PROPOSTE PER IL REGNO UNITO

Le cifre di cui alla sezione II si applicano solo agli Stati membri.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e all'articolo 12 del protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, la Commissione e la Corte di giustizia mantengono i poteri conferiti loro dai trattati in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione, che vale per il Regno Unito in virtù di tali protocolli. Inoltre, ai sensi dell'articolo 160 dell'accordo di recesso, la Corte di giustizia rimane competente in base agli articoli 258, 260 e 267 del TFUE per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione di alcune disposizioni della parte quinta dell'accordo di recesso.

Ai sensi di tali disposizioni è quindi possibile per la Commissione deferire il Regno Unito alla Corte di giustizia con una richiesta di sanzioni pecuniarie dopo il 31 dicembre 2020.

Qualora dovesse procedere in tal senso, la Commissione non potrebbe più basarsi sulla formula utilizzata precedentemente per calcolare il fattore "n" <sup>(17)</sup>, dato che il Regno Unito non ha più seggi al Parlamento europeo. Per tale ragione, nella formula del fattore "n" da utilizzare per il calcolo delle sanzioni pecuniarie da irrogare al Regno Unito, il numero di seggi al Parlamento europeo è **sostituito da un fattore numerico fisso pari a 2,8**, corrispondente alla quota dei seggi assegnati al Regno Unito al Parlamento europeo nel 2018 rispetto alla media dell'Unione <sup>(18)</sup>.

Questo dà come risultato le seguenti cifre per il 2021:

- fattore «n» del Regno Unito: **3,70**
- somma forfettaria minima per il Regno Unito: **8 215 000 EUR**

#### V. APPLICAZIONE

La Commissione applicherà le cifre aggiornate di cui alla presente comunicazione nelle decisioni di adire la Corte di giustizia a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(15)</sup> L'importo della somma forfettaria è calcolato moltiplicando un *importo forfettario di base* (diverso da quello per le penalità giornaliera) per un *fattore di gravità*, per il fattore «n» e per il *numero di giorni in cui è continuata la violazione* (fino alla messa in conformità o fino a una sentenza).

<sup>(16)</sup> C(2020) 6043 final.

<sup>(17)</sup> Cfr. la nota 8.

<sup>(18)</sup> Formula del fattore «n» specifica per il Regno Unito: 
$$\sqrt{\frac{PIL_n}{PIL_{medio}} \times \frac{Seeggi_n}{Seeggi_{media}}}$$